



REPUBBLICA ITALIANA

Sent. n. 67/2024

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE ABRUZZO

in composizione monocratica nella persona del magistrato Stefano Grossi, quale Giudice delle pensioni, ai sensi dell'art. 151 del Codice della giustizia contabile di cui al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, in esito all'udienza del **14 maggio 2024**, ha pronunciato la presente

SENTENZA

nel giudizio iscritto in data 03/04/2023 al **n. 20596 C** del Registro di Segreteria, proposto con ricorso dai **Signori:**

1. OMISSIS,

2. OMISSIS,

3. OMISSIS,

4. OMISSIS, tutti rappresentati ed difesi, congiuntamente e disgiuntamente dagli elettivamente domiciliati presso lo studio professionale degli avv.ti **Francesco Leone (C.F. LNEFNC80E28D976S)** del Foro di Palermo, **Simona Fell (C.F. FLLSMN85R68G273D)** del Foro di Palermo, **Ciro Catalano (C.F. CTLCRI89A28G273R)** del Foro di Palermo, con ivi studio nella via Libertà n.62, i quali riferiscono di voler ricevere tutte le comunicazioni ai seguenti indirizzi di posta elettronica certificata, PEC: cirocatalano@pec.it, simona.fell@pec.it, francescoleone@pec.it,

CONTRO

- INPS - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale – (c.f. 80078750587), con sede legale in 00144 Roma alla via Ciriaco il Grande n. 21, EUR, in persona del

legale rappresentante *pro tempore*, nonché

- INPS - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale – Direzione provinciale di Chieti, (c.f. 80078750587), sita in Via Domenico Spezioli, 12, in persona del rappresentante legale *pro tempore*, nonché

- INPS - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale – Direzione provinciale di L'Aquila, (c.f. 80078750587), sita in Corso Federico II n. 68, in persona del rappresentante legale *pro tempore*, rappresentati e difesi dall'**Avv. Emanuela Capannolo (c.f. CPNMNL67E42A345R)**, della propria Avvocatura ed elettivamente domiciliati in Via dei giardini n.2, 67100 L'Aquila, **P.E.C.** avv.emanuela.capannolo@postacert.inps.gov.it;

PER

l'accertamento del diritto dei ricorrenti al ricalcolo delle pensioni **n. OMISSIS**, **OMISSIS**, **n. OMISSIS**, per gli effetti del disposto della legge di Bilancio 2021, con riferimento all'applicazione dei benefici dell'art. 54 D.P.R. n.1092/1973 per il personale della Polizia di Stato/Polizia Penitenziaria; della pensione **n. OMISSIS** ai sensi e per gli effetti del disposto dell'art. 54 D.P.R. n.1092/1973 e per gli effetti della sentenza n. 1/2021/QM/PRES-SEZ e la sentenza n. 12/2021/QM/SE.

Ritenuto in

FATTO

1. Con il ricorso proposto, preliminarmente, i ricorrenti hanno ricostruito la loro storia professionale.

In particolare, il sig. **OMISSIS** è stato dipendente della Polizia Penitenziaria dal **OMISSIS** /1981 al **OMISSIS** /2013, data del suo collocamento in pensione, e risulta titolare della pensione n. **OMISSIS**, calcolata con il sistema misto, in pagamento presso l'I.N.P.S. (ex INPDAP) di Chieti dal **OMISSIS** /2013. Il sig.

OMISSIS è stato dipendente dell'Arma dei Carabinieri dal **OMISSIS** /1983 al **OMISSIS**/2009, data del suo collocamento in pensione, e risulta titolare della pensione n. **OMISSIS** calcolata con il sistema misto, in pagamento presso l'I.N.P.S. (ex INPDAP) di L'Aquila dal **OMISSIS** /2009. Il sig. **OMISSIS** è stato dipendente della Polizia Penitenziaria dal **OMISSIS**/1990 al **OMISSIS**/2019, data del suo collocamento in pensione, e risulta titolare della pensione n. **OMISSIS** calcolata con il sistema misto, in pagamento presso l'I.N.P. S. (ex INPDAP) di Chieti dal **OMISSIS**/2019. Il sig. **OMISSIS** è stato dipendente della Polizia di Stato dal **OMISSIS** /1986 al **OMISSIS** /2022, data del suo collocamento in pensione, e risulta titolare della pensione n. **OMISSIS** calcolata con il sistema misto, in pagamento presso l'I.N.P.S. (ex INPDAP) di L'Aquila dal **OMISSIS** /2022.

Il Sig. **OMISSIS**, alla data del 31/12/1995, aveva maturato un'anzianità contributiva pari a 16 anni e 9 mesi. Il Sig. **OMISSIS**, alla data del 31/12/1995, aveva maturato un'anzianità contributiva inferiore ai 18 anni. Il Sig. **OMISSIS**, alla data del 31/12/1995, aveva maturato un'anzianità contributiva pari a 7 anni e 7 mesi. Il Sig. **OMISSIS**, alla data del 31/12/1995, aveva maturato un'anzianità contributiva pari a 12 anni.

Tutti i ricorrenti proponevano istanza all'INPS competente per il ricalcolo del trattamento pensionistico. Allo spirare del termine decorrente dalla ricezione dell'istanza di ricalcolo suddetta, l'Istituto Previdenziale non ha riscontrato le suddette richieste, costituendo ed integrando in tal modo il c.d. silenzio rifiuto/diniego.

Hanno concluso chiedendo al Giudice di accertare e dichiarare il diritto del ricorrente **OMISSIS**, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 54 del

D.P.R. n. 1092/73, al ricalcolo, riliquidazione e pagamento del trattamento pensionistico erogato con attribuzione della percentuale del 2,44%, così come stabilito dalle Sezioni Riunite della Corte dei conti con la Sentenza 1/2021/QM/PRES-SEZ e la Sentenza 12/2021/QM, ai fini del calcolo della base pensionabile, il tutto con decorrenza dalla data di collocamento in congedo, con condanna di parte convenuta alla corresponsione di tutto quanto per l'effetto dovuto, oltre arretrati maturati (con interessi e rivalutazioni di legge su ciascun rateo) ed adeguamento del trattamento corrente, previo annullamento e/o disapplicazione di qualsivoglia provvedimento sotteso, inerente, connesso, o comunque preparatorio o consequenziale che sia di ostacolo al riconoscimento del diritto medesimo; di accertare e dichiarare il diritto per i ricorrenti **OMISSIS**, **OMISSIS** e **OMISSIS** per gli effetti del disposto della legge di Bilancio 2021 per il personale della Polizia di Stato/Polizia Penitenziaria e per gli effetti della circolare Inps 44/2022 con il ricalcolo della quota retributiva della pensione (QUOTA A) con l'aliquota di rendimento del 2,44%.

2. Con memoria di costituzione del 6 novembre 2023 e successiva memoria integrativa l'Inps si è costituito in giudizio e, dopo aver ricostruito le posizioni dei ricorrenti, ha chiesto a questo Giudice di voler dare atto della riliquidazione, da parte dell'Istituto, della pensione dei ricorrenti **OMISSIS**, **OMISSIS** e **OMISSIS** nonché di **OMISSIS**, con corresponsione di quanto spettante (compresi gli arretrati dal 1/01/2022), per l'effetto dichiarando cessata la materia del contendere. Con riferimento a **OMISSIS**, invece, ha insistito per il rigetto della domanda, perché mero ordinatore secondario di spesa, dovendo il provvedimento di riliquidazione essere emesso dal Comando dei Carabinieri.

3. In corso di causa, come esposto, risulta che l'Inps ha operato la riliquidazione

retroattiva della pensione dei ricorrenti sig.ri **OMISSIS, OMISSIS e OMISSIS**

comunicando che sono stati altresì riconosciuti i relativi accessori, mentre per il ricorrente sig. **OMISSIS**, l'Istituto ha affermato che avrebbe provveduto alla riliquidazione con il ricevimento del provvedimento di riliquidazione emesso dal Comando dei Carabinieri, considerandosi mero ordinatore secondario di spesa.

4. Con ordinanza **n. 18/2023** questo Giudice, nell'osservare che la cessazione della materia del contendere deve essere dichiarata dal Giudice quando sopravvenga una situazione che elimini la ragione del contendere tra le parti, facendo venir meno l'interesse ad agire e a contraddire, ossia l'interesse ad ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del Giudice, da accertare avendo riguardo all'azione proposta e alle difese svolte dal convenuto (*Corte dei Conti Sicilia Sez. giurisdizionale, 13/03/2018, n. 210*) e ritenuto che, al fine di dichiarare cessata la materia del contendere, era necessario acquisire anche il parere dei ricorrenti, ha disposto un breve rinvio della trattazione della causa affinché le parti potessero conseguentemente modificare o precisare le proprie conclusioni.

Con la stessa ordinanza ha ritenuto che l'Arma dei Carabinieri avesse dovuto provvedere a rideterminare il provvedimento di riliquidazione del dipendente sig. **OMISSIS**, al fine di consentire all'Istituto previdenziale di provvedere ai sensi dell'art. 54 del TU 1092/73.

5. Con successivo decreto del 22 febbraio 2024, atteso che non erano pervenuti né il provvedimento di riliquidazione del dipendente sig. **OMISSIS**, né le precisazioni delle conclusioni di parte ricorrente, è stato disposto un breve rinvio all'udienza odierna;

6. Con nota depositata in data **OMISSIS/2024**, il ricorrente **OMISSIS**, a mezzo

del proprio legale di fiducia, considerato il mancato deposito del decreto da parte dell'Amministrazione contenente gli arretrati ed il ricalcolo della pensione dovuta, applicando dunque il beneficio di cui all'art.54, ha formulato richiesta di rinvio per permettere di riliquidare il trattamento del predetto.

7. Nell'udienza del 14 maggio 2024, con l'assistenza del segretario, sig.ra Giuliana Di Vincenzo, non essendo pervenute altre istanze o note scritte, così ricostruito succintamente lo stato degli atti, assenti i ricorrenti, l'avv. Capannolo, per l'INPS, ha insistito con le proprie conclusioni;

8. La causa, dunque, è stata trattata e decisa con deposito della sentenza in Segreteria;

Considerato in

DIRITTO

1. In primo luogo, questo Giudice ritiene di non poter accogliere la richiesta del ricorrente **OMISSIS** di disporre il rinvio dell'odierna udienza, ritenendo piuttosto più favorevole al ricorrente stesso pronunciare sentenza di accertamento del suo diritto, lasciando così intatta la possibilità, per lo stesso, di verificare l'avvenuto esatto adempimento da parte dell'INPS, successivamente alla rideterminazione del decreto da parte della propria amministrazione di appartenenza.

2. L'Istituto di Previdenza, nella sua memoria del 6 novembre 2023, ha comunicato che, successivamente all'entrata in vigore della legge n. 234/2021 (la legge di bilancio per il 2022), ha riconosciuto il diritto di cui all'art. 54 del D.P.R. n. 1092/73, anche al personale della Polizia di Stato/Penitenziaria e di aver rideterminato, quindi, la pensione dei ricorrenti **OMISSIS**, **OMISSIS** e **OMISSIS** applicando (in attuazione delle sentenze delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 1/2021 e 12/2021) l'aliquota di rendimento del 2,44% a decorrere dal

01.01.2022, data dell'entrata in vigore della normativa sopracitata senza
corresponsione di arretrati, provvedendo alla riliquidazione di quanto spettante.

L'operato dell'INPS merita quindi conferma da parte di questo Giudice.

Tecnicamente, tuttavia, in mancanza di modifica delle conclusioni da parte dei
ricorrenti, non è possibile dichiarare la cessazione della materia del contendere,
come richiesto da parte resistente, essendo piuttosto necessario pronunciare
sentenza di accertamento del diritto, lasciando così intatta la possibilità per i
ricorrenti di verificare l'avvenuto esatto adempimento da parte dell'INPS.

3. Per quanto riguarda il sig. **OMISSIS** risulta che lo stesso è stato dipendente
dell'Arma dei Carabinieri dal **OMISSIS** /1983 al **OMISSIS** /2009, data del suo
collocamento in pensione e risulta titolare della pensione n. **OMISSIS** calcolata
con il sistema misto, in pagamento presso l'I.N.P.S. (ex INPDAP) di L'Aquila dal
OMISSIS /2009. Lo stesso, alla data del 31/12/1995, aveva maturato un'anzianità
contributiva inferiore ai 18 anni.

Al riguardo occorre evidenziare che sulla corretta ed uniforme interpretazione
dell'art. 54, comma 1, del d.P.R. n. 1092/1973 era sorto un contrasto interpretativo
c.d. "orizzontale" tra le Sezioni giurisdizionali di appello della Corte dei conti, con
conseguente proposizione di questione di massima ai sensi degli artt. 11 e 114 c.
g.c.. Le Sezioni Riunite si sono pronunciate con la sentenza n. 1/2021/QM, da
intendersi qui integralmente richiamata, affermando il seguente principio di diritto:

*"la 'quota retributiva' della pensione da liquidarsi con il sistema 'misto', ai sensi dell'articolo 1,
comma 12, della legge n. 335/1995, in favore del personale militare cessato dal servizio con oltre
20 anni di anzianità utile ai fini previdenziali e che al 31 dicembre 1995 vantava un'anzianità
ricompresa tra i 15 ed i 18 anni, va calcolato tenendo conto dell'effettivo numero di anni di
anzianità maturati al 31 dicembre 1995, con applicazione del relativo coefficiente per ogni anno*

utile determinato nel 2,44%”. Con successiva sentenza n. 12/QM del 9 settembre 2021 le medesime Sezioni Riunite hanno altresì affermato che “la quota retributiva della pensione da liquidarsi con il sistema misto, ai sensi dell'art. 1, comma 12, della legge n. 335/1995, in favore del personale militare cessato dal servizio con un'anzianità superiore a 20 anni e che al 31 dicembre 1995 vantava un'anzianità inferiore a 15 anni, va calcolata tenendo conto dell'effettivo numero di anni di anzianità maturati alla predetta data, con applicazione dell'aliquota del 2,44% per ogni anno utile”.

Al suddetto principio questo Giudice è chiamato doverosamente a conformarsi (ex art. 117 c. g. c.), non avendo argomenti nuovi, in diritto, rispetto a quelli già presi in esame dal supremo Consesso. L'INPS ha successivamente adottato le circolari n.107/2021 e n.199/2021, al fine di conformarsi alla esposta interpretazione e provvedere alla riliquidazione della pensione nei confronti dei soggetti aventi i requisiti ivi indicati.

Dunque, alla luce dei principi sopra richiamati, in accoglimento del ricorso, deve affermarsi il diritto del ricorrente **OMISSIS** alla riliquidazione della pensione, con applicazione della aliquota di rendimento del 2,44 per cento annuo prevista dall'art. 54, comma 1, d.P.R. n. 1092/1973, per le anzianità maturate al 31 dicembre 1995, ai fini del calcolo della quota retributiva di pensione.

Sugli arretrati spettano interessi legali e rivalutazione monetaria, ex art. 167 c. g. c. e art. 429 c.p.c., da computarsi in regime di cumulo parziale secondo i criteri operativi ormai consolidati indicati in SS.RR., sent. 10/QM/2002 del 18 ottobre 2002 (da intendersi qui richiamata).

Considerato che la questione interpretativa in merito all'applicazione dell'art. 54 cit. è stata risolta con le richiamate pronunce delle SS.RR. di questa Corte e, per quanto riguarda il personale della Polizia di Stato/Penitenziaria successivamente

all'entrata in vigore della legge n. 234/2021 (la legge di bilancio per il 2022), può
disporsi l'integrale compensazione delle spese di lite.

PER QUESTI MOTIVI

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la regione Abruzzo, con pronuncia
non definitiva **ACCOGLIE**

- il ricorso dei sigg. **OMISSIS**, **OMISSIS** e **OMISSIS** e riconosce il loro diritto al computo dell'aliquota di rendimento annua del 2,44 per cento ai fini della liquidazione della quota retributiva di pensione.

- il ricorso del sig. **OMISSIS** e riconosce il suo diritto al computo dell'aliquota di rendimento annua del 2,44 per cento ai fini della liquidazione della quota retributiva di pensione.

Spese compensate.

Così deciso nella Camera di consiglio del 14 maggio 2024.

Depositata in segreteria il 29/05/2024.

Il Giudice

Dott. Stefano Grossi

(firmato digitalmente)